

Martedì 14 novembre 2000

INIZIATIVA
DELLA REPUBBLICA FRANCESEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Articolo 7

La presente decisione quadro abroga l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2 dell'azione comune 98/699/GAI.

La presente decisione quadro abroga l'azione comune 98/699/GAI.

(Emendamento 17)

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

La presente decisione quadro sarà oggetto di un riesame e di eventuali modifiche alla luce degli sviluppi e dei risultati ottenuti per quanto riguarda la sua applicazione. Essa farà parte dell'acquis dell'Unione europea.

(Emendamento 15)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2001.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre **2002**.

(Emendamento 16)

Articolo 8, paragrafo 2

2. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni date ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2 della convenzione del 1990. Entro il 30 giugno 2002 il Consiglio esamina, sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

2. **Al più tardi entro il 1° marzo 2002** gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni date ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2 della convenzione del 1990. Entro il **31 dicembre 2002** il Consiglio esamina, sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (10232/2000 – C5-0393/2000 – 2000/0814(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica francese (10232/2000) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea (C5-0393/2000),
- visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0313/2000),

⁽¹⁾ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 9.

Martedì 14 novembre 2000

1. approva l'iniziativa della Repubblica francese così emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica francese;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica francese.

5. Protocollo che modifica la Convenzione Europol *

A5-0312/2000

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta Convenzione (9426/2000 – C5-0359/2000 – 2000/0809(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

INIZIATIVA
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE (*)

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Titolo

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta Convenzione

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta Convenzione, **nonchè gli articoli 28, 29, 34 e 40.**

(Emendamento 9)

PROTOCOLLO, CONSIDERANDO – 1 (nuovo)

(– 1) L'entrata in vigore della Convenzione Europol ha dotato l'Unione europea di uno strumento importante in materia di applicazione della legge e di lotta alla criminalità organizzata sviluppando e rafforzando lo scambio operativo di informazioni tra i servizi preposti all'applicazione della legge negli Stati membri.

(Emendamento 7)

PROTOCOLLO, ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (NUOVO)

1 bis) L'articolo 28, paragrafo 2 della Convenzione Europol è modificato come segue:

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due rappresentanti del Parlamento europeo. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto.

(*) GU C 200 del 13.7.2000, pag 1.